

DECRETO 10 agosto 2011 , n. 168

Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari
a societa' aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto
all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (11G0214)

Vigente al : 17-6-2022

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli [articoli 33 e 117, comma 6, della Costituzione](#) della Repubblica italiana;

Vista la [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 6, comma 9 il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca vengano adottati i criteri per la partecipazione dei professori e ricercatori universitari a societa' aventi caratteristiche di spin off o start up;

Visto l'[articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168](#);

Visto il [decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2008, n. 121](#) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#) recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni;

Visto il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.](#)

[382](#), ed in particolare gli articoli 13,14 e 15;

Visto l'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta [legge n. 400 del 1988](#), cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 5483 del 10 agosto 2011;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'[articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#) e nel rispetto di quanto stabilito dal [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#), definisce le modalita' per proporre, partecipare e assumere responsabilita' formali in societa' aventi caratteristiche di spin off o start up da parte di professori e ricercatori universitari di ruolo.

2. Ai fini del presente decreto s'intendono aventi caratteristiche di spin off o start up le societa' di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera e\) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#).

Art. 2

Soggetti proponenti gli spin off e start up universitari

1. Per qualificarsi come spin off o start up universitari le societa' di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera e\), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#) devono essere costituite su iniziativa dell' universita' o del personale universitario o prevedere la partecipazione al capitale da parte dell'universita' ovvero la partecipazione del personale universitario ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. La partecipazione del personale universitario di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera e\), numero 1\), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#) alla societa' puo' aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entita' giuridica l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

Art. 3

Procedura di costituzione degli spin off o start up universitari

1. La proposta di costituzione della società è approvata dal consiglio di amministrazione dell'università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del senato accademico.

2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:

- a) gli obiettivi;
- b) il piano finanziario;
- c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
- d) il carattere innovativo del progetto;
- e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
- f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del [comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#);

g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;

h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo.

3. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese spin off o start up i proponenti dell'iniziativa. Eventuali ulteriori casi di esclusione del proprio personale dalle deliberazioni in materia di spin off o start up rientrano nell'autonoma disciplina delle università.

Art. 4

Disciplina delle incompatibilità

1. I membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di

amministrazione di spin off o start up, del quale non sia socio o proponente, dall'ateneo di appartenenza.

2. Ferme le ipotesi previste al comma 1, gli atenei, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, definiscono i casi nei quali i professori e ricercatori in servizio non possono essere autorizzati a costituire imprese di spin off o start up, oppure assumere responsabilit  formali nella gestione, quando gli interessati rivestano specifici ruoli all'interno dell'ateneo, tali che il contemporaneo esercizio dell'attivit  di impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficolt  per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali.

3. Lo svolgimento dell'attivit  a favore delle societ  aventi caratteristiche di spin off o start up non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'universit . Qualora la partecipazione alle attivit  dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'universit  e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attivit  prestata presso la societ .

4. L'ateneo effettua, con modalit  definite con autonoma disciplina, la puntuale vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

Art. 5

Disciplina dei conflitti d'interesse

1. E' fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa alle societ  aventi caratteristiche di spin off o start up universitario di svolgere attivit  in concorrenza con quella dell'ateneo di appartenenza. Il suddetto personale e' tenuto a comunicare tempestivamente all'universit  eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attivit  a favore della societ  interessata.

2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle societ  aventi caratteristiche di spin off o start up deve comunicare all'universit , al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla societ .

3. Il rapporto di lavoro con l'universit  non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di

pregiudizio nei confronti degli altri soci.

4. L'universita', secondo la disciplina autonomamente definita, verifica periodicamente il rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

Art. 6

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, e in virtu' di quanto espressamente stabilito all'[articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), si applica la disciplina specifica emanata dalle singole universita'.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: Gelmini

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla [Corte dei conti il 14 settembre 2011](#)

[Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12](#), foglio n. 17